

**Associazione Sportiva Dilettantistica
ORGANIZZAZIONE ITALIANA KARATE-DO
KYUDOKAN HIGA-TE OKINAWA**

(a.s.d. OIKKHO)

STATUTO

Adeguato al DLgs. 36/2021

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto sociale - Durata

Articolo 1 - Denominazione - Sede

È costituita in Palermo, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione delle Repubblica Italiana e degli articoli 36, 37 e 38, del Codice Civile, denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica ORGANIZZAZIONE ITALIANA KARATE-DO KYUDOKAN HIGA-TE OKINAWA", che assume in breve la sigla di "a.s.d. OIKKHO".

L'associazione al fine di raggiungere lo scopo sociale, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire delle sezioni e/o sedi secondarie nei luoghi che lo stesso Consiglio riterrà opportuni, purché in Italia. Il Consiglio Direttivo inoltre con atto motivato, potrà deliberare il trasferimento della sede sociale, purché all'interno dello stesso comune.

Articolo 2 - Colori e stemmi

I colori della a.s.d. OIKKHO, nonché gli stemmi, ideogrammi e ogni altra immagine della stessa, sono depositati presso la sede dell'Associazione.

Articolo 3 - Durata della Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà essere sciolta con le modalità previste dall'art. 24 dello stesso Statuto.



TITOLO II

Scopo - Oggetto sociale

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e commerciale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ha come oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021.

In particolare l'Associazione si prefigge lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Karate-Do quale Arte Marziale Tradizionale, posta nella sua essenza intrinseca e cioè diretta alla ricerca dell'equilibrio psicofisico ed in particolare, l'insegnamento e la divulgazione dello stile di Karate-do "Shoryn Ryu Kyudokan Higa Te". Costituisce altresì oggetto primario, la promozione, lo sviluppo culturale, e lo studio dell'Arte Marziale in genere.

L'Associazione, più in generale, si prefigge lo sviluppo e la diffusione delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

5. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale. Le attività diverse saranno deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto delle linee guida indicate dall'assemblea degli associati. E comunque sempre nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- a) attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- b) la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- c) la vendita di articoli sportivi;

d) la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

6. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

7. L'Associazione potrà perseguire le finalità sportive e culturali anche attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, dell'editoria, cultura, sport, spettacolo, manifestazioni, emittenti televisive, ecc. come per esempio:

a) partecipare attivamente all'approntamento, gestione e controllo delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di carattere sportivo e culturale;

a) gestire e promuovere corsi di istruzione e formazione tecnico-professionale, di qualificazione e perfezionamento sia nel campo tecnico che arbitrale.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

10. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

11. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

TITOLO III

Soci - Associazioni - Affiliazioni - Tesserati

Articolo 5 - Soci

1. Possono aderire all' Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il numero degli associati è illimitato.
2. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, che a partire dai 14 anni dovrà manifestare il proprio consenso, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
3. L'ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.
6. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
7. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.
8. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua associativa il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
9. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
10. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese dall'Organo Sociale.
11. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;

- c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto;
- e) decesso del Socio.

12. I Soci decaduti ai sensi dei primi due punti precedenti, sono tenuti comunque all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

13. Il provvedimento di radiazione di cui sopra, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso.

14. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Articolo 6 - Associazioni

1. Possono aderire alla a.s.d. OIKKHO i Fondatori della Organizzazione, le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro (a.s.d.) e le società sportive dilettantesche che assumono la forma di società di capitali o cooperative (s.s.d. e s.s.d.a.r.l.).

2. Gli associati o soci di queste dovranno essere tesserati alla Organizzazione secondo le modalità stabilite dai Regolamenti emanati dalla Organizzazione stessa. Il numero degli associati è illimitato.

3. Ogni associazione affiliata dovrà impegnarsi formalmente, mediante accettazione firmata da parte del presidente pro tempore, allo studio, diffusione e divulgazione del karate - do stile Shoryn Ryu Kyudokan Higa Te.

4. Le associazioni devono avere un proprio Statuto, autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria, con l'assenza della finalità del lucro e commerciale; i loro amministratori rispondono, ai sensi delle disposizioni vigenti, delle obbligazioni assunte. Devono essere costituite nel rispetto delle leggi vigenti ed osservare le norme ed i principi dettate dall'ordinamento sportivo, ed in particolare quanto previsto dall'articolo 90, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dall'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 148 del D.P.R. 22 dicembre 1098, n. 917, "Testo Unico delle imposte sui redditi", nonché da quanto stabilito con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, o da qualsiasi altra norma che successivamente venga emanata in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

5. Le associazioni di cui sopra devono provvedere all'iscrizione dei propri associati.

una quota annuale prestabilita. Il periodo associativo termina in ogni caso alla fine dell'esercizio sociale (anno solare 1° gennaio - 31 dicembre).

2. Con la domanda di affiliazione gli affiliati accettano anche per conto dei propri iscritti, lo statuto ed i regolamenti emanati dal Consiglio della OIKKHO.
3. L'affiliazione diventa valida a seguito di delibera da parte del Consiglio previa verifica di tutti i requisiti richiesti.
4. È esclusa qualsiasi forma di affiliazione e tesseramento temporanea.
5. Gli Affiliati perdono la qualifica di associati a seguito di recesso, per lo scioglimento volontario deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati, per il mancato pagamento della quota associativa annuale, a seguito di delibera da parte degli Organi della OIKKHO per la perdita dei requisiti prescritti.
6. Con la perdita della qualifica di Affiliato viene a cessare anche la qualifica di tesserato dei loro iscritti e la perdita di ogni diritto nei confronti della OIKKHO.
7. Avverso la motivata delibera di diniego e/o cessazione dell'affiliazione, potrà essere proposto ricorso alla prima Assemblea Nazionale utile.

Articolo 8 - Tesserati

1. Sono tesserati tutte le persone fisiche tesserate per il tramite degli Enti Affiliati.
2. I tesserati partecipano alla vita sociale della OIKKHO per il tramite della propria Associazione di appartenenza, dalla quale hanno il diritto di essere informati di ogni attività svolta dalla Organizzazione.
3. Le Associazioni di appartenenza prevedranno all'Ordine del Giorno delle Assemblee annuali un punto di trattazione, avente per oggetto l'informazione di cui sopra, fatta salva ogni maggiore o urgente informazione che si rendesse necessaria.
4. I tesserati si impegnano al rispetto delle norme sancite sia dallo statuto della OIKKHO, che dei suoi regolamenti sociali, si obbligano altresì ad accettare ed allinearsi alle regole dettate dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
5. Il tesseramento è annuale e scade al 31 dicembre di ogni anno.
6. I tesserati a seguito delle regolari stipule assicurative sportive, esonerano contestualmente la OIKKHO da qualsiasi ulteriore richiesta sia giudiziale che extragiudiziale espressa dai singoli tesserati, affiliati, associazioni, anche in caso di danno maggiore.

7. I tesserati perdono la qualifica a seguito di dimissioni, mancato rinnovo annuale del tesseramento alle Associazioni di appartenenza, radiazione a seguito di motivata delibera degli organi competenti, recesso dell'ente a cui sono iscritti, per revoca dell'affiliazione dell'associazione di cui fanno parte.

TITOLO IV

Organi della OIKKHO

Articolo 9 - Organi

Sono Organi della Organizzazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 10 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo della Organizzazione.
2. Essa può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Ad essa spetta il compito di delineare i principi generali che dovranno caratterizzare l'attività del Consiglio Nazionale.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni quattro anni (secondo il ciclo olimpico) sempre entro il 30 aprile per il rinnovo degli Organi.
4. Essa ha il compito precipuo di esaminare l'attività svolta nell'anno precedente dal Consiglio Nazionale; esamina la relazione finanziaria da quest'ultimo predisposto ed attraverso il voto approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
5. Elegge ogni quattro anni (secondo il ciclo olimpico) il Presidente Nazionale ed i componenti del Consiglio Nazionale.
6. L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su parere del Consiglio Nazionale, il Presidente Onorario e i Membri d'Onore.
7. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea nazionale:
 - a) i Soci I Soci Fondatori e tutti gli Associati di cui all'articolo 5, lettera a), del presente Statuto, in persona del proprio rappresentante legale. Ciascun associato, su delega scritta del proprio rappresentante legale, può essere rappresentato da uno o più dei membri del proprio Organo

amministrativo, i cui nominativi risultino dalla domanda di associazione alla Federazione per l'anno in corso, o da successiva rettifica pervenuta alla Segreteria Generale a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea;

b) il Presidente Nazionale;

c) i Consiglieri Nazionali.

8. Le associazioni, in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, potranno farsi rappresentare da altra associazione, in regola con le norme statutarie, mediante delega scritta. È consentita la rappresentanza di una sola associazione oltre la stessa.

9. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente Nazionale, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e i Membri Onorari.

10. Per ogni Assemblea dovrà essere redatto un verbale a cura del segretario eletto e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le delibere assunte. I verbali saranno a richiesta messi a disposizione agli aventi diritto.

11. L'Assemblea Nazionale Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della OIKKHO.

Articolo 11 - Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Nazionale indetta dal Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente. Essa potrà svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale ma comunque in Italia.

2. Le assemblee potranno svolgersi anche con sistemi di collegamento audio e video, purché vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti gli associati.

3. La convocazione dell'assemblea sarà inviata a tutti gli aventi diritto a mezzo raccomandata postale o con posta elettronica, o con avviso affisso presso la sede legale, almeno dieci giorni prima della data fissata. Dovrà contenere le indicazioni del luogo, della data e dell'ora di svolgimento dell'assemblea, e della modalità di svolgimento. Inoltre dovrà elencare gli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea in prima convocazione sarà valida se presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione si riterrà valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto al voto.

5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

8. Hanno diritto di partecipare ai lavori assembleari e quindi di esprimersi attraverso il voto tutti gli associati maggiorenni in regola con le quote associative e che non siano colpiti da provvedimenti sanzionatori in corso di esecuzione. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

9. Coloro che avendone i requisiti, desiderano iscrivere argomenti da trattare all'ordine del giorno, dovranno fare pervenire la richiesta scritta al Consiglio Federale entro otto giorni dalla data fissata per l'assemblea.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno ritenute valide se prese a maggioranza dei presenti al momento della votazione, astenuti a parte.

11. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione.

Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea Straordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Nazionale da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio nazionale. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.

2. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Nazionale almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o con avviso affisso presso la sede legale. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, la modalità di svolgimento e l'elenco delle materie da trattare.

3. Le Assemblee Straordinarie potranno svolgersi anche con sistemi di collegamento audio e video, purché vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti gli associati.

4. L'Assemblea Straordinaria sarà considerata regolarmente costituita se in prima convocazione saranno presenti due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione si riterrà valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto al voto.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno ritenute valide se prese a maggioranza dei presenti al momento della votazione, astenuti a parte.

6. Le votazioni in assemblea straordinaria si svolgono per appello nominale.

7. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il

funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della OIKKHO. Egli rappresenta la Organizzazione nei confronti dei terzi nonché in giudizio. La carica dura quattro anni e cessa alla nomina dei nuovi Organi da parte dell'Assemblea Nazionale
2. Egli dirige e controlla i lavori del Consiglio Direttivo che presiede, facendo rispettare le delibere adottate; convoca le assemblee nazionali e sovrintende alla gestione amministrativa ed organizzativa di tutte le attività dell'Organizzazione.
3. Nonostante ad egli spetti la firma di tutti gli atti della Organizzazione, se necessario, potrà di volta in volta, conferire anche deleghe ad altri componenti del Consiglio Nazionale.
4. In collaborazione con l'intero Consiglio egli cura la gestione del patrimonio dell'Organizzazione. In caso di comprovata necessità ed urgenza potrà assumere decisioni di spettanza del Consiglio, salvo sottoporre a ratifica l'operato alla prima riunione utile.
5. In caso di temporaneo impedimento e/o assenza il Presidente delega in tutto o in parte i suoi poteri al Vice Presidente. In assenza di quest'ultimo delega al consigliere più anziano.
6. In caso di dimissioni o di mancanza del Presidente, assumerà la presidenza il Vice-Presidente fino alla fine del mandato. Il Consiglio provvederà a nominare un altro Vice Presidente tra i consiglieri in carica.

Articolo 14 - Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale, tranne che all'atto della costituzione in quanto formato dai soci fondatori, è eletto dall'Assemblea Nazionale scegliendo i membri tra gli iscritti degli enti affiliati in regola con l'iscrizione. Esso è l'organo di governo della Organizzazione ed è composto dal Presidente e da 4 consiglieri.
2. Alla prima riunione utile il Consiglio Nazionale nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3. Il Consiglio rimane in carica per quattro anni e cessa le sue funzioni a far data dalla nomina degli Organi da parte dell'Assemblea Nazionale.
4. Le cariche all'interno del Consiglio sono incompatibili tra loro. Inoltre è fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del Consiglio

Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

7. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente tramite raccomandata postale o con posta elettronica o con avviso affisso presso la sede legale, almeno otto giorni prima della data fissata, indicando luogo, l'ora, la modalità e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza la convocazione del consiglio potrà avvenire cinque 5 giorni utili prima della data fissata. L'avviso di convocazione sarà inviato all'indirizzo comunicato dal consigliere al momento della sua nomina.

8. Le riunioni del Consiglio Nazionale potranno avvenire anche con sistemi audio e/o video purché consentano di ascoltare e partecipare a tutti i componenti. Le riunioni si riterranno comunque valide, a prescindere dalla formale convocazione, se presenti l'intero Consiglio Federale e se i componenti risultano essere edotti sugli argomenti posti all'O.d.g. e ne accettino la trattazione.

9. Le riunioni e le delibere conseguenti del Consiglio Nazionale saranno ritenute valide se presenti almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità di voto, quello del Presidente o di chi ne fa le veci avrà valore doppio.

10. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale in attuazione delle finalità statutaria ed in linea con gli indirizzi programmatici ricevuti dall'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) redigere il bilancio consuntivo e la relazione finanziaria da sottoporre all'assemblea nazionale;
- b) convocare le Assemblee Nazionali sia ordinarie che straordinarie, stabilendone gli argomenti il luogo e la data;
- c) amministrare i fondi ed il patrimonio a disposizione della Organizzazione;
- d) redigere, applicare e fare rispettare i regolamenti siano essi tecnici, amministrativi, relativi alle competizioni ecc.;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) redigere le modalità di affiliazione e tesseramento con le relative quote e more da applicare in caso di ritardato pagamento delle quote stesse;

- g) deliberare sulle domande di affiliazione ricevute;
- h) nominare apposite commissioni tecniche, organizzative, di studio;
- i) conferire e revocare specifici incarichi tecnici ed organizzativi, anche in ambito regionale;
- j) conferire cariche quali Direttore Tecnico Nazionale, Direttore Tecnico Regionale, Responsabile del Coordinamento Regionale, e quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'Organizzazione sia a livello nazionale che periferico;
- k) designare i membri d'onore da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
- l) ratificare le decisioni di sua competenza se prese dal Presidente Nazionale nei casi di urgenza;
- m) vigilare affinché vengano rispettate le norme dettate dal presente statuto e le norme di riferimento dell'ordinamento sportivo in genere;
- n) deliberare su ogni altro argomento di competenza del Consiglio Federale ivi previsto dal presente statuto.

Articolo 16 - Dimissioni

1. Nel caso che per dimissioni o mancanza, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentrerà ad integrazione del consiglio il primo candidato non eletto che abbia raggiunto il maggior numero di voti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio potrà cooptare nuovi consiglieri in sostituzione di quelli venuti a mancare. I consiglieri così subentrati restano in carica fino allo scadere del quadriennio in corso.
2. Sarà compito della successiva Assemblea Nazionale utile confermare o sostituire i consiglieri così eletti.
3. Nel caso di dimissioni o mancanza del Presidente del Consiglio Nazionale, le relative funzioni saranno assunte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea Nazionale utile successiva. Nel caso di successiva mancanza o dimissioni del Vice Presidente, le funzioni passeranno al Consigliere con maggiore anzianità.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

TITOLO V

Segreteria Federale - Tesoriere - Membri d'Onore

Articolo 17 - La Segreteria Federale

1. L'ufficio di segreteria è diretto e coordinato dal Segretario che ne deve curare l'efficacia e la sua corretta funzionalità secondo le direttive ricevute dal Presidente Nazionale.
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente. Egli è responsabile del buon funzionamento della segreteria la cui gestione deve essere orientata a criteri di efficienza, imparzialità ed economia.
3. Il Segretario ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale, partecipa alle riunioni consiliari, curando la redazione e la conservazione dei relativi verbali.

Articolo 18 - Il Tesoriere

1. Al tesoriere è demandato il compito di curare gli aspetti contabili, amministrativi e fiscali della Organizzazione informando periodicamente il Presidente della situazione di cassa. In concerto con quest'ultimo predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione.
2. Per ovvi motivi organizzativi, con specifica delibera del Consiglio, al tesoriere potrà essere delegata la firma per la gestione dei conti correnti che di regola spetta sempre al Presidente pro-tempore nella qualità di rappresentante legale della OIKKHO.

Articolo 19 - Membri d'Onore

1. L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Nazionale, Membri d'Onore della Federazione, senza diritto di voto, le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita della Organizzazione.
2. Il Ruolo d'Onore è composto da persone associate e non associate che si siano distinte per servizi particolari resi all'Organizzazione. La nomina avviene su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio e deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
3. Il Ruolo d'Onore ha pure funzioni consultive.

TITOLO VI

Patrimonio - Gestione finanziaria - Esercizio Sociale - Rendiconto Economico e Finanziario

Articolo 20 - Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio della OIKKHO è indivisibile ed è costituito da:
 - a) beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

4. Il patrimonio è indivisibile e pertanto gli affiliati non ne possono chiedere la divisione né la restituzione delle quote versate. Le quote di partecipazione versate all'Associazione non sono in alcun modo trasferibili né per atto tra vivi né a causa di morte e non sono suscettibili di rivalutazione.

Articolo 21 - Gestione finanziaria

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione trae sostentamento da:

- a) quote associative annuali, versate dagli Associati di cui all'articolo 7, punto 1), del presente Statuto;
- b) organizzazione di corsi tecnici di perfezionamento rivolti agli stessi associati;
- c) donazioni, oblazioni e contributi vari;
- d) proventi derivanti dalla gestione di manifestazioni sportive, gare o attività a favore degli associati;
- e) contributi statali, regionali, comunali, pubblici a sostegno delle finalità statutarie;
- f) contributi della comunità Europea e/o di organismi internazionali;
- g) ogni altra entrate anche di natura commerciale purché marginale e accessoria rispetto alle attività di cui all'oggetto sociale.

Articolo 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale è coincidente con l'anno solare. Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 - Rendiconto Economico finanziario

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico finanziario è obbligatoria.
2. Il rendiconto economico finanziario, va redatto dal Consiglio con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico patrimoniale della Associazione. Esso deve essere redatto secondo gli ordinari principi ragionieristici e delle eventuali leggi vigenti.

3. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso, che deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea Nazionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

TITOLO VII

Modifiche statutarie - Scioglimento- Norma di rinvio

Articolo 24 - Modifiche Statutarie

1. Le proposte di modifica dello statuto, che devono essere portate in Assemblea Straordinaria, possono essere per iniziativa dello stesso Consiglio Nazionale o degli Associati aventi diritto di voto. In questo caso le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate da almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio dopo le verifiche di rito, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, la quale avrà luogo non oltre trenta giorni. Le proposte di modifica dello Statuto, depositate presso la segreteria generale, saranno a disposizione degli aventi diritto che ne vogliano prendere visione.
3. Le proposte di modifica dello statuto dovranno essere approvate in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione si riterrà valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto al voto.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno ritenute valide se prese a maggioranza dei presenti al momento della votazione, astenuti a parte.
5. Le modifiche apportate allo statuto entrano in vigore immediatamente.

Articolo 25 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in apposita Assemblea Straordinaria da almeno due terzi degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea Straordinaria nominerà un consiglio di liquidatori composto da tre membri dotati dei poteri necessari per giungere al completamento di tutte le operazioni necessarie allo scioglimento.
3. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI ed in subordine le norme del Codice Civile.



Atto esente da imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Atto esente da imposta di registro ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 2-bis del D.Lgs. del 28/02/2021 n. 36